

**REGOLAMENTO (CE) N. 88/94 DELLA COMMISSIONE**

del 19 gennaio 1994

relativo ai titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (<sup>1</sup>), modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 (<sup>3</sup>), modificato dal regolamento (CEE) n. 2975/90 (<sup>4</sup>), la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il semestre successivo; che, stando così le

cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il secondo semestre 1994 per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 715/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le domande di titolo presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1994 sono accolte.

2. Nei primi dieci giorni del mese di luglio 1994 possono essere nuovamente presentate domande di titolo per i seguenti quantitativi :

- 250 t di prodotti di cui al codice NC 0402,
- 486 t di prodotti di cui al codice NC 0406.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(<sup>2</sup>) GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

(<sup>3</sup>) GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

(<sup>4</sup>) GU n. L 283 del 16. 10. 1990, pag. 16.